



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba – Bra"

O G G E T T O :

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ART. 3-QUATER DEL D.L. N. 127/2021 E S.M.I. E DELL'ART 13 DEL D.L. N. 34/2023 CONVERTITO IN L. N. 56/2023. APPROVAZIONE

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 21-651/2024/XII

Visto l'art. 4, comma 7, della L. 412/1991, per il quale *"con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso"*.

Visti:

- la legge n. 43/2006 che individua gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del Comparto Sanità;
- l'art 13 del D.L. 34/2023, convertito in Legge n. 56/2023, il quale sostituisce l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 165 del 19 novembre 2021, e che dispone quanto segue: *"Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato"*.
- l'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, il quale dispone che gli *"incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica"*;

Visti l'art. 4, comma 8 ter, del D.L. 198/2022 convertito dalla Legge n. 14/2023, con cui vengono portate da quattro a otto le ore settimanali in cui espletare le attività professionali autorizzabili;

Atteso che le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano in data 12.07.2023 hanno inteso fornire un contributo utile all'omogenea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, ferma restando la possibilità per le stesse e per le aziende ed enti del SSN, di effettuare scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali;

Ravvisata, pertanto, la necessità da parte della Direzione dell'ASL CN2 di procedere all'adozione di un regolamento che disciplini le tipologie, i criteri e le procedure per il rilascio al personale dipendente delle Professioni Sanitarie dell'autorizzazione da parte dell'ASL per l'esercizio di attività consentite in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legge n. 34/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 56/2023 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2023);

Dato atto che l'Azienda ha condiviso il regolamento di cui si tratta con le Organizzazioni Sindacali come da lettera prot. n. 57381 del 08/08/2025;

Tenuto conto:

- che il Regolamento in parola trova applicazione nei riguardi degli operatori delle Professioni Sanitarie dell'ASL CN2 di cui all'art. 1 L n. 43/2006 appartenenti al personale del Comparto Sanità e, precisamente agli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o indeterminato con orario a tempo pieno;
- che tutte le attività disciplinate dal Regolamento, riconducibili a quelle di prevenzione, assistenza cura o riabilitazione, proprie delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. 43/2006, possono essere esercitate esclusivamente al di fuori delle strutture dell'ASL CN2 e al fuori dell'orario di servizio;
- che il Regolamento ha validità dalla data di approvazione e sino al 31.12.2025, ovvero sino a nuove diverse indicazioni normative;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento che si **allega** per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendone l'entrata in vigore con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione;

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della ASL e che quindi non derivano oneri od esborsi presenti o futuri né perdite patrimoniali presenti o future per l'ASL;

Su proposta conforme della dott.ssa Maura Nervo, Direttore f.f. S.C. Amm.ne del Personale, che ha curato l'istruttoria della pratica e che ne attesta con la sottoscrizione la legittimità nonché la regolarità amministrativa formale e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lgs 30.1292, n. 502 e s.m.i.);

D E L I B E R A

- di approvare l'**allegato** "*Regolamento per le attività esterne del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il Regolamento ha validità dalla data di approvazione e sino al 31.12.2025, ovvero sino a nuove diverse indicazioni normative;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della ASL come in premessa attestato;
- di affidare alla S.C. Amm.ne del Personale il compito di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Azienda;

- di dare atto che responsabile del procedimento è il Direttore f.f. SC Amministrazione del Personale dott.ssa Maura NERVO;
- di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Paola MALVASIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Luca BURRONI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE F.F.
SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Maura NERVO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegato: Regolamento in materia di svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità.

Archivio: I.3.01

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.